



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1**
Sede Legale Viale della Vittoria ex Ospedale Psichiatrico - Tel (0922) 401643 Agrigento
Partita IVA - Codice Fiscale: 01938330840

**SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA
PRESIDIO DI PORTO EMPEDOCLE**
Tel. 0922 637522 – Fax 0922 637701

Prot. n. 182/05 All. n.

Porto Empedocle, 04/04/05

Riferimento nota n. del

AI Sig. Sindaco del Comune di
PORTO EMPEDOCLE

E p.c. Direttore S.I.A.V.
S E D E

**OGGETTO: Canile abusivo – Pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse –
locali ex Montedison, Porto Empedocle.**

Questo Servizio d'Igiene Pubblica denuncia alla S.V. III.ma l'esistenza nel Comune di Porto Empedocle di un Canile abusivo all'interno dell'area ex Montedison, privo dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa in materia di Polizia Veterinaria. Già in data 19/06/2003 con nota n° 450/03 ed in data 30/09/2003 con nota n° 663/03 lo Scrivente relazionava a Codesta Amministrazione relativamente alla problematica oggetto della presente.

In materia di Medicina Preventiva ed Igiene Ambientale pericolo primario di tale condizione di ricovero di "animali randagi" è la diffusione di malattie infettive e diffuse, visto che i locali sopra citati si trovano nelle vicinanze del centro abitato.

Infatti, importante è l'aspetto igienico-sanitario di tale attività "abusiva" e per nulla consona con la vigente normativa in materia di "tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo" (ivi compreso l'atto della cattura), visto che i cani in condizioni igieniche non ottimali, sono veicolo di gravi zoonosi spesso mortali per l'uomo. È il caso della Rickettsiosi e della Leishmaniosi, malattie infettive trasmesse al genere umano da insetti che utilizzano proprio l'animale domestico, e/o il cane in genere, come serbatoio per la sopravvivenza e la riproduzione. Nel caso specifico, si vuole ricordare la Febbre Bottonosa del Mediterraneo (la Rickettsiosi più frequente in Italia) che ogni anno provoca casi mortali e che la Sicilia ne detiene il secondo posto dopo la Sardegna. Non esistono vaccini!

Si rende noto, altresì, che, a detta dei cittadini che abitano nelle vicinanze, spesso questi cani riescono ad uscire dal ricovero dove vengono "rinchiusi", costituendo un serio pericolo per la cittadinanza, per le frequenti aggressioni che si sono verificate, fortunatamente ancora senza danni apparenti. Per quanto riguarda l'incolumità, si ricorda che oltre al danno fisico che un cane randagio può provocare in caso di aggressione, si può trasmettere al malcapitato, se l'animale in questione è affetto da rabbia (sono randagi e quindi non controllabili), proprio questa malattia infettiva acuta e letale, causata da un virus neurotropo (colpisce i centri nervosi), trasmessa appunto all'uomo da alcuni animali tra cui il cane, con la saliva, quindi in caso di morsi o graffi.

Si ricordano ancora una volta le molestie non indifferenti alla cittadinanza abitante nelle vicinanze del "canile", sia dal punto di vista olfattivo che acustico. Infatti, molte lamentele pervengono presso Questo Servizio relativamente alle esalazioni maleodoranti provenienti dal luogo di ricovero degli animali ed allo schiamazzo notturno quasi continuo fino alle prime ore del mattino. A tal proposito si precisa che tali molestie costituiscono offesa al benessere dei Cittadini e grave pregiudizio per il tranquillo svolgimento della loro vita di relazione.

Pertanto, a tutela e salvaguardia della salute pubblica, onde evitare l'insorgenza di spiacevoli inconvenienti igienico-sanitari, visti:

- il D.P.R. 08/02/1954 n. 320 relativo al Regolamento di Polizia Veterinaria;
- la Legge quadro del 14/08/1991 n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo all'art. 5 comma 2 ed all'art. 3 comma 1;
- l'art.3 del D.P.R. 31/03/1979 (G.U. n. 150 del 02/06/1979) che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- la Legge n.15 del 03/07/2000 (G.U.R.S. n. 32 del 07/07/2000);
- il Regolamento Edilizio Comunale, specie per i parametri igienico-sanitari, compresa la distanza dalle civili abitazioni;

si invita la S.V. Ill.ma ad attivarsi **IMMEDIATAMENTE** per la bonifica e risoluzione **DEFINITIVA** dell'inconveniente in oggetto, ivi compresa la problematica del randagismo.

Tanto si comunica per gli obblighi di competenza.

IL REFERENTE D'IGIENE PUBBLICA

Dott. Francesco Micciché

